



COMUNE DI TRISSINO
(PROVINCIA DI VICENZA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO
DELLE AREE VERDI COMUNALI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10.03.2014)

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Disposizioni generali
- Art. 4 – Gestione del verde
- Art. 5 – Fruibilità
- Art. 6 – Attività consentite e limitazione d'uso
- Art. 7 – Norme di comportamento per la tutela dei frequentatori
- Art. 8 - Divieti
- Art. 9 - Attività particolari
- Art. 10 – Circolazione dei veicoli
- Art. 11 – circolazione veicoli non motorizzati
- Art. 12 – Circolazione degli animali
- Art. 13 – Aree gioco per i bimbi
- Art. 14 – Vigilanza
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti, salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento le aree a verde pubblico di proprietà comunale quali:

- parchi e giardini pubblici;
- aree verdi libere, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco;
- aree verdi annesse a strutture di servizio (impiantistica sportiva, edifici pubblici, scuole con esclusione delle aree di esclusiva pertinenza scolastica);
- verde di arredo stradale (alberature stradali, aiuole di arredo urbano, aiuole spartitraffico e annesse alla viabilità);
- argini e scarpate di fossati non consortili;
- aree verdi pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde.

Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 2, i manufatti su di esse esistenti e ad osservare le indicazioni riportate negli appositi cartelli posti all'ingresso di ogni parco, nonché ad osservare le norme di comportamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e di quell'addetto alla vigilanza.

Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Art. 4 – GESTIONE DEL VERDE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree di proprietà comunale sono effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite terzi.

L'Ufficio Lavori Pubblici coordina gli interventi di manutenzione e previa valutazione tecnica recepisce le segnalazioni e i suggerimenti in merito alla cura e la sorveglianza delle aree di cui all'art. 2 del presente Regolamento presentate sia dai cittadini che da tutti gli organi preposti alla sorveglianza e manutenzione delle aree verdi.

Durante gli interventi manutentivi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica e quando gli interventi abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli, garantendo in questo modo la pubblica incolumità o il contenimento di eventuali disagi per la cittadinanza.

Relativamente alle alberature stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tali impianti, programma il rinnovo delle alberature in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo in ogni caso conto, in tutte le situazioni nelle quali sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora, ad un incremento complessivo del numero di esemplari arborei in alberata stradale.

Art. 5 – FRUIBILITA'

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni e le modalità contenute nel presente Regolamento.

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati di proprietà comunale sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto ed indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.

Le aree verdi annesse a strutture di servizio (impiantistica sportiva, edifici pubblici, scuole con esclusione delle aree di esclusiva pertinenza scolastica) sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio ed imposti dal Responsabile dello stesso.

Le aree verdi gestite da enti, associazioni o cittadini in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale sono accessibili secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione.

La chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi può essere disposta:

- dal Responsabile del Settore V (LL.PP. – Manutenzioni – Sicurezza) per interventi di manutenzione;
- dal Sindaco per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica.

Art. 6 – ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascun'area verde.

Sono consentite attività di gioco libero, anche con attrezzi sportivi (palle, ecc...) in aree defilate, nel rispetto dell'ambiente e degli altri frequentatori che comunque conservano priorità di utilizzo.

Il gioco del calcio è permesso solo nei parchi dove esiste l'Area appositamente attrezzata. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia e sono tenuti al risarcimento dei danni causati.

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.

Lo svolgimento di attività ed iniziative particolari all'interno delle aree di cui al precedente art. 2, dovrà essere preventivamente autorizzato come indicato al successivo art. 9.

Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Dopo le ore 22,00 fino alle ore 8.00 e nell'intervallo dalle ore 12.00 alle ore 15.00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 9, o in caso di interventi manutentivi da parte dell'Amministrazione Comunale, del gestore o di ditte terze autorizzate.

Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico, evitando altresì comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un'utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge.

Art. 8 - DIVIETI

All'interno delle aree individuate all'art. 2 sono vietati i seguenti comportamenti:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare o alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso.
- raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno.
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, sedie, panche, tavoli, cartelli, amache, ecc...), posizionare strutture fisse o mobili e mettere a dimora alberi od arbusti o comunque effettuare qualunque altra operazione senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici.
- depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali.
- calpestare le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite presenti nei parcheggi, nelle piazze, poste a delimitazione delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico; i tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente

vietato con indicazioni in loco). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

- provocare danni a strutture e infrastrutture.
- adibire le panchine a giaciglio salvo per motivi di salute (malore o svenimento) o salire su di esse con i piedi.
- campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi, salvo deroghe e specifiche autorizzazioni da parte dell'Amministrazione.
- inquinare il terreno.
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.
- realizzare scarichi o discariche non autorizzati.
- servirsi delle aree a verde pubblico per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali/artigianali in genere.
- accatastare materiali di qualsiasi genere al piede delle alberate stradali o comunque al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti.
- affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili.
- scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde. - arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferiate, sulle recinzioni, sugli edifici e sui monumenti.
- accendere fuochi, usare bracieri mobili, abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti.
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni.
- soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici.
- consumare bevande alcoliche o superalcoliche, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione.

Inoltre nelle acque di tutte le fontane presenti nel territorio comunale è vietato:

- bagnarsi e/o lavarsi.
- ostruire o deviare le acque.
- alterare le acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi, ad esclusione dei prodotti utilizzati dagli operatori dell'Amministrazione, o da essa incaricati, per la stabilizzazione dell'acqua (larvicidi, antialghe ecc);
- servirsi delle fontane per le operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi.
- lo spreco dell'acqua e il servirsene per bagnare altre persone.

Art. 9 - ATTIVITA' PARTICOLARI

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento.

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono in genere vietati nelle aree verdi comunali, salvo che gli stessi, previo parere della Giunta Comunale, vengano espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di consentire alla Giunta Comunale di esprimere il proprio parere ed agli uffici competenti di rilasciare l'autorizzazione, la richiesta di utilizzo delle aree verdi dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Comunale almeno 15 giorni prima della data per cui viene richiesta l'autorizzazione.

A garanzia del corretto ripristino dei luoghi e corretto utilizzo delle aree comunali, il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area ed al versamento di una cauzione il cui importo verrà determinato con provvedimento della Giunta Comunale.

Nel caso di manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale potrà essere concesso l'utilizzo dei parchi anche dopo l'orario di chiusura.

Va comunque precisato che l'utilizzo del parco al di fuori degli orari di normale apertura deve essere comunque autorizzato dagli uffici competenti previo parere espresso della Giunta Comunale.

Per motivi di pubblico interesse o di necessità particolari potranno essere variati gli orari di apertura e chiusura dei parchi su parere espresso della Giunta Comunale.

Con il medesimo criterio sono autorizzate le manifestazioni, all'interno delle aree gestite dai concessionari.

Art. 10 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 2 del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente per esigenze di servizio ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 11 - CIRCOLAZIONE VEICOLI NON MOTORIZZATI

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interna agli spazi verdi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni; quando sussistano motivi di pericolo è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;

E' vietato l'accesso delle biciclette nelle aree di sicurezza dei giochi installati.

Art. 12 - CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

La Giunta Comunale con proprio provvedimento può istituire divieti specifici di introdurre cani ed altri animali in alcune aree verdi o parchi pubblici.

Nelle aree verdi comunali come in tutti i luoghi pubblici, con esclusione di quelle di cui al comma precedente in cui è espressamente vietato l'accesso ai cani ed ad altri animali domestici, i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio o con la museruola.

E' fatto divieto di abbandonare deiezioni animali nei parchi e giardini pubblici.

I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette e sacchetti) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo all'immediata rimozione e pulizia dei luoghi.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.

E' vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle fontane.

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

La Giunta Comunale può istituire all'interno di alcune aree a verde pubblico aree riservate ai cani, opportunamente delimitate, denominate "aree libere per cani".

Art. 13 - AREE GIOCO PER I BIMBI

E' vietato utilizzare i giochi per l'infanzia avendo superato il 12° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Negli spazi adibiti ad aree gioco per i bambini sono vietati l'accesso ai cani ed ai gatti e comunque a tutti gli animali che potrebbero interferire con le attività ludiche presenti.

E' vietato l'accesso delle biciclette nelle aree di sicurezza dei giochi installati.

Art. 14 - VIGILANZA

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste.

Art. 15 - SANZIONI

Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione della Legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689/1981 e successive modifiche.

Art. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate con ordinanza o regolamenti che contrastino con le norme oggetto del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.